

UNIONE DI COMUNI
“BOVO MARINA – ERACLEA MINOA - TORRE SALSA”

STATUTO

(testo come modificato con la delibera dell'Assemblea n. 20 del 05/12/2011)

Art.1

Oggetto

1. Il presente statuto stabilisce le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione costituita tra i Comuni di Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, denominata Unione di Comuni “ Bovo Marina – Eraclea Minoa– Torre Salsa”.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
3. La sede dell'Unione è situata nel Comune individuato dai Sindaci prima della sottoscrizione dell'atto costitutivo. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio, che la delimita.
4. L'Unione può dotarsi, con delibera assembleare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e il cui uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
5. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi attribuiti all'Unione, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra forma associativa, comunque denominata.
6. La partecipazione all'Unione può essere ampliata ad altri Comuni contermini, previa deliberazione, che stabilisca le condizioni di ingresso, approvata dall'Assemblea dell'Unione e dai Consigli dei Comuni aderenti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art.2

Finalità

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni, che ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.

3. L'Unione ha i seguenti obiettivi:

- a) Promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati;
- b) Migliorare e ottimizzare la qualità dei servizi erogati;
- c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- d) Ampliare il numero delle funzioni e dei servizi esercitati, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e) Favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- f) Rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art.3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare l'Unione:

- Assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio;
- Informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione;
- Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
- Promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art.4

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

Art.5

Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
3. Con provvedimenti adottati dagli organi dell'Unione si adotteranno le misure conseguenti al recesso, definendo, in particolare, la liquidazione della posizione patrimoniale dell'Ente recedente.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.

Art.6

Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. In sede di prima applicazione e secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli organi dell'Unione, nel rispetto dei provvedimenti già adottati dai consigli dei tre Comuni, è attribuito a tale Ente l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - Servizi accessori all'igiene ambientale;
 - Mattatoio;
 - Ufficio promozione turistica;
 - Ufficio sviluppo economico;
 - Biblioteca telematica intercomunale;
 - Polizia municipale;
 - Piscina intercomunale;
 - Servizio vigilanza spiagge libere;
 - Centro sociale;
 - Centro intercomunale di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli dismessi;
 - Canile;
 - Trasporto mediante autobus;
 - Strutture a servizio dell'arte, cultura e spettacolo.
3. In sede di prima applicazione sono, altresì, attribuite all'Unione, secondo le modalità e

la tempistica individuate dai competenti organi, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

- Catasto;
- Protezione Civile;
- Agenda 21 locale;
- *E – government*
- Servizi sociali intercomunali;
- Servizi tecnici intercomunali.

4. La partecipazione alla gestione di singoli servizi o funzioni può essere ampliata ad altri Comuni non facenti parte dell'Unione.

5. Al fine di promuovere lo sviluppo del territorio ed il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza, gli organi dell'Unione possono presentare istanze di finanziamento relativamente a qualunque settore di intervento, rientrante tra le competenze dei Comuni aderenti, indipendentemente dal fatto che si sia proceduto al trasferimento della relativa funzione o del relativo servizio.

Art.7

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione è deliberato dai consigli dei tre Comuni, i quali approvano, ai sensi dell'art.24 della l.142/1990, come recepita dalla l.r. 48/1991, le relative convenzioni.

Art.8

Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) Il Presidente;
- b) L'Assemblea;
- c) Il Consiglio di Amministrazione.

2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni e sono quindi soggetti a rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso di tornate elettorali differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

Art.9

Composizione e funzionamento

1. Ciascun comune è rappresentato nell'Assemblea da 3 consiglieri del gruppo di maggioranza e da 2 consiglieri del gruppo di opposizione, nominati dal Sindaco sentiti i capigruppo.
2. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei Comuni componenti.
3. Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea se uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica di consigliere comunale.
4. La prima riunione dell'Assemblea viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano per età.
5. Nel corso della prima seduta l'assemblea elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente ed il proprio Vicepresidente, che durano in carica 15 mesi e vengono individuati privilegiando il criterio della rotazione tra i quattro Comuni.
6. Al fine di garantire pari rappresentatività a tutti gli enti dell'Unione, deve evitarsi che il Presidente dell'Assemblea appartenga allo stesso Comune, al quale appartiene il Presidente dell'Unione.
7. Le modalità di funzionamento dell'organo sono stabilite dalle norme contenute nell'ordinamento regionale degli enti locali e nel regolamento di funzionamento, che sarà approvato dall'Assemblea.

Art. 10

Competenze

1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.

Art.11

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ai componenti l'assemblea, ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente, si applica lo status di consigliere comunale, come disciplinato dall'ordinamento regionale degli enti locali, facendo riferimento, laddove rilevante, a quanto previsto per gli enti locali della fascia corrispondente al Comune costituente l'Unione avente minore dimensione demografica.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'assemblea.

Art.12

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno per il periodo di 15 mesi, trascorso il quale si procede ad una nuova elezione, applicando il criterio della rotazione e privilegiando il Vicepresidente.

2. Il Presidente esercita le competenze proprie del Sindaco di seguito indicate:

- Rappresenta l'Unione;
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- È organo responsabile dell'amministrazione.

3. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti.

Art.13

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art.14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai Sindaci dei Comuni dell'Unione e si costituisce autonomamente dopo la sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Art.15

Competenze e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione amministra l'Unione ed esercita le funzioni di indirizzo, definendo, nel rispetto degli atti fondamentali adottati dall'Assemblea, gli obiettivi e i programmi da attuare.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti attribuiti dalla normativa vigente alla Giunta Comunale ed in particolare:

- Approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto della gestione;
 - Conferisce gli incarichi professionali e consulenziali;
 - Approva i progetti non rientranti nella competenza degli organi gestionali;
 - Effettua i prelievi dal fondo di riserva;
3. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti, che non sono riservati all'Assemblea e non rientrano nelle competenze del Presidente, del Direttore, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
4. Riferisce annualmente alla Assemblea sulla propria attività in sede di approvazione del rendiconto di gestione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite in modo informale dallo stesso.

Art.16

Normativa applicabile agli organi

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, per gli enti locali.

Art.17

Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo ed accedere agli atti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art.18

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ove ha sede l'Unione.

3. Gli atti pubblicati saranno comunicati, entro due giorni dalla pubblicazione, ai Comuni aderenti all'Unione, per soli fini conoscitivi ed eventuali opposizioni.

Art.19

Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

Art.20

Rapporti con altri enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art.21

Principi organizzativi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.

2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e curando la progressiva informatizzazione della propria attività.

3. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da uno o più regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto, da considerarsi, a tale fine, quali criteri generali, semprechè non venga adottata apposita deliberazione in merito da parte dell'Assemblea.

Art.22

Uffici e personale

1. Per l'esercizio dei propri compiti l'Unione può costituire propri uffici o avvalersi del personale dei Comuni partecipanti.

2. Al personale utilizzato dall'Unione si applica la disciplina prevista dalla vigente contrattazione collettiva.
3. Le assunzioni nell'organico dell'Unione dei Comuni sono regolate dall'art. 19 del T.U.E.L. 18.08.2000 N° 267.

Art.23

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne, stabilendo la durata ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 23bis

1. L'unione dei Comuni, con propri regolamenti, da adottare entro sei mesi dall'insediamento, provvederà ad istituire specifici albi per categorie professionali, al fine di acquisire beni, servizi ed esecuzioni di lavori.

Art.24

Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un proprio Segretario, che viene scelto dal Presidente, d'intesa con i componenti del Consiglio di Amministrazione, fra i Segretari o Vice Segretari dei Comuni costituenti l'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione.
3. Il Segretario inoltre:
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, curandone la verbalizzazione;
 - Roga tutti i contratti nei quali l'Unione è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.
4. Qualora non sia stato nominato il Direttore, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di posizione organizzativa e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario è nominato per un periodo di 16 mesi. Qualora, entro 120 giorni dalla scadenza, non si provveda alla sostituzione, il Segretario è confermato per ulteriori 16 mesi.
6. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può essere sostituito dal Direttore, se nominato, o da uno dei Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
7. Il rapporto tra l'Unione ed il Segretario è disciplinato, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva, con provvedimenti presidenziali.

8. Sino alla adozione del provvedimento di nomina, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte da uno dei Segretari o Vice Segretari dei Comuni costituenti l'Unione.

Art.25

Direttore dell'Unione

1. Il Presidente, d'intesa con i componenti del Consiglio di Amministrazione, può conferire le funzioni di Direttore al Segretario dell'Unione o ad altro Segretario di uno dei Comuni aderenti.

2. Al Direttore compete la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione. Questi, in particolare, opera in stretta collaborazione con il Presidente e, nel rispetto delle direttive dallo stesso impartite:

- Svolge funzioni di direzione, pianificazione e coordinamento;
- Attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione;
- Sovrintende alla gestione;
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

3. Il Direttore è nominato per un periodo di 16 mesi. Qualora, entro 120 giorni dalla scadenza, non si provveda alla sostituzione, il Direttore è confermato per ulteriori 16 mesi.

4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Segretario.

5. Il rapporto tra l'Unione ed il Direttore, nonché la ripartizione dei compiti con il Segretario sono disciplinati, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva, con provvedimenti presidenziali.

Art.26

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva e alla stessa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente dell'Unione cura la presentazione delle richieste di accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

4. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

5. L'eventuale contributo annuale dei Comuni, determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate dell'Unione, è calcolato in proporzione al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di competenza.

Art.27

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.28

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dall'Assemblea dell'Unione.

Art.29

Revisione economica e finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione elegge il revisore unico, che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art.30

Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato ad un soggetto idoneo, nel rispetto della vigente normativa.

2. Sino all'affidamento di cui al precedente comma, il servizio di tesoreria è effettuato dall'istituto cassiere di uno dei Comuni costituenti l'Unione, individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.31

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, ciascuno per la propria competenza, possono deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Art.32

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art.33

Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dall'Assemblea dell'Unione, sono inviate ai consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art.34

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.